



COMUNE DI ROBECCO PAVESE

Provincia di Pavia

CODICE ENTE 11261

Seduta del 10/04/2003 N. 6	VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
----------------------------------	---

OGGETTO :

INDIVIDUAZIONE MINIMO E MASSIMO EDITTALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI E ALLE ORDINANZE SINDACALI E DIRIGENZIALI AI SENSI DELLA LEGGE 16.01.2003 N. 3.

L'anno duemilatre addì dieci del mese di aprile alle ore 21 e minuti 00 nella sala consigliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in sessione STRAORDINARIA ed in seduta Pubblica di 1a convocazione, risultano:

COGNOME e NOME	CARICA	Pr.	As.
CAVALLOTTI Geom. Roberto	SINDACO-PRESIDENTE	P	
TIZZONI Geom. Giovanni	CONSIGLIERE	P	
PICCININI P.I. Massimo	CONSIGLIERE	P	
BIANCHI Dott.ssa Cinzia	CONSIGLIERE		A
DONDONI Dott. Davide	CONSIGLIERE	P	
FARINA Fiorella	CONSIGLIERE	P	
ARBUSCHI Dott. Luigi	CONSIGLIERE	P	
ZENNARO Mario	CONSIGLIERE	P	
MAZZA P.A. Davide	CONSIGLIERE	P	
LANDINI Rag. Paolo	CONSIGLIERE		A
T O T A L E		08	02

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. CEREGHINI Dr. Giuliano;

Il Sig. CAVALLOTTI Geom. Roberto nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE assunta la presidenza, e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'oggetto all'ordine del giorno.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE MINIMO E MASSIMO EDITTALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI E ALLE ORDINANZE SINDACALI E DIRIGENZIALI AI SENSI DELLA LEGGE 16.01.2003 N. 3.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 36 del 28.09.2000 con la quale veniva approvato il Regolamento di Polizia Urbana che individuava il minimo e il massimo edittale delle sanzioni amministrative previste per le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali e dirigenziali, per le quali non è stata già predeterminata la sanzione amministrativa pecuniaria, rispettivamente in lire 100.000 (euro 51.65) e lire 300.000 (euro 154.94), in seguito all'abrogazione dell'art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. che disciplinavano la procedura sanzionatoria in tema di violazioni ai regolamenti e alle ordinanze sindacali;

Visto l'art. 16 della Legge 16.01.2003 n. 3 che recita : " Dopo l'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è inserito il seguente: "Art 7 – bis (sanzioni amministrative) 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembr e1981 n. 689".

RAVVISATA l'opportunità di prevedere all'integrazione del proprio atto n. 36/2000 relativamente all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria;

VISTO l'articolo 42 del Decreto Legislativo 267/2000 e la Legge 689/81 e 3/2003;

Visto il parere di regolarità tecnica del funzionario responsabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli;

DELIBERA

DI INDIVIDUARE, per quanto in narrativa espresso, il minimo e il massimo edittale delle sanzioni amministrative previste per le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali e dirigenziali, per le quali non è stata già predeterminata la sanzione amministrativa pecuniaria, rispettivamente in euro 25,00 e euro 500,00

L'organo accertatore, in sede di redazione del verbale di contestazione dell'illecito amministrativo e l'autorità competente a ricevere il rapporto ex articolo 17 della Legge 689/81 in sede di adozione delle ordinanze ingiunzioni, applicheranno le disposizioni rispettivamente di cui agli articoli 16 e 11 della Legge 689/81.

In caso di particolari e gravi violazioni, a giudizio dell'organo accertatore, non è consentito il pagamento in misura ridotta e l'importo della sanzione è rimesso alla libera valutazione dell'Autorità competente a ricevere il rapporto che la potrà quantificare fra il minimo imposto dal punto precedente, e cioè euro 25,00 e il massimo di euro 500,00.

Sono a carico del trasgressore e del soggetto solidale le spese di procedimento e delle eventuali notifiche dei verbali di accertamento e delle ordinanze ingiunzioni;

DARSI ATTO che il presente provvedimento non comporta spesa né minore entrata per il bilancio comunale;

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile.



COMUNE DI ROBECCO PAVESE
Prov. di Pavia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -----
CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 del D.L.gs 18.08.2000 n. 267, per il seguito di competenza, si trasmette la proposta di deliberazione: "Individuazione minimo e massimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni ai Regolamenti Comunali e alle Ordinanze Sindacali e Dirigenziali ai sensi della Legge 16.1.2003 n. 3".

Lì 02.04.2003



IL SINDACO

Pro Cavallotti geom. Roberto

RELAZIONE TECNICA-

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Lì, 02.04.2003



IL RESPONSABILE

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to CAVALLOTTI Geom. Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CEREGHINI Dr. Giuliano

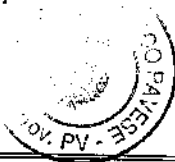
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno **23 APR. 2003**

Addì, 19/04/2003

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CEREGHINI Dr. Giuliano

Copia conforme all'originale.
Addì, 19/04/2003



IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

☒ E' divenuta esecutiva il giorno 23 APR. 2003 ai sensi

☐ art. 134 - comma 3 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 per scadenza del termine di dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione.

☒ art. 134 - comma 4 del DLgs n. 267/2000, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì, 23 APR. 2003



IL SEGRETARIO COMUNALE